



## Associazione Nazionale Centri Sociali - Comitati Anziani e Orti

Via A. Fioravanti, 22 – 40129 Bologna

Tel. 051/35.21.78 – Fax 051/4150245 – C.F. 93013450387 – P.I. 02479241206

e-mail: [segreteria@ancescao.it](mailto:segreteria@ancescao.it) - [www.ancescao.it](http://www.ancescao.it)

Bologna, 18 ottobre 2012

Prot. n. 382/2012

**Alle Strutture Territoriali:  
Coordinamenti Regionali  
Coordinamenti  
Provinciali/Comprensoriali**

**Ai Centri e Associazioni  
Associati  
c/o loro sedi**

**Oggetto: Circolare n° 7/2012 – Ravvedimento Invio Modello EAS –  
Chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria – Circolare 28 settembre  
2012, n. 34**

E' possibile rimediare all'omesso invio del modello EAS (riferimento nostra circolare n. 2/2012 - D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44, art.2, comma 1), fermo restando (sin dall'origine) i requisiti sostanziali per accedervi e, sempreché, la violazione non sia già stata constatata da accessi, ispezioni o verifiche da parte dell'agenzia delle entrate o della guardia di finanza, usufruendo comunque dei benefici fiscali della norma tributaria (di cui all'art. 148 del Tuir e art. 4 del DPR 633/72), inoltrando il modello il termine di presentazione del Modello Unico ENC successivo alla omissione, unitamente al versamento dell'importo di una sanzione pari ad € 258,00 (in F24, codice tributo 8114). **Pertanto**, per tutti quegli enti che avessero dimenticato di inviare il modello EAS sin dalla prima scadenza originaria del 31.12.2009, poi prorogata al 31.03.2011, la scadenza ultima era da intendersi al 30 settembre 2012 (termine ultimo per l'invio della prima dichiarazione modello Unico successiva all'entrata in vigore del DL introduttivo della norma, cioè 2 marzo 2012). **Tuttavia, in sede di prima applicazione della norma**, in considerazione dell'incertezza interpretativa in merito all'individuazione del termine entro cui sanare l'omissione (in attuazione dei principi di

tutela dell'affidamento e della buona fede), **il termine ultimo successivo al 2 marzo 2012 è fissato al 31.12.2012** (compreso il pagamento della sanzione).

Infine, per ritornare anche ad uno degli esempi fatti nella nostra precedente circolare, l'ente che dovesse costituirsi, ad esempio, il 1/02/2013 ed omettesse di inviare, entro i 60 giorni successivi, il modello EAS, potrà sanare l'omissione (in assenza di accessi, ispezioni o verifiche) entro i termini di invio del Modello Unico ENC per il periodo di imposta 2013, ovvero entro il 30.09.2014 (unitamente al pagamento della sanzione di euro 258,00).

Nel restare a disposizione per ogni e ulteriore richiesta di chiarificazione vogliate farci, con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente